

DELIBERA N. 215/14/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAL SOGGETTO POLITICO ITALIA DEI VALORI
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.
28, DURANTE LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL
PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA
PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2014
(TRASMISSIONE BALLARO')**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

VISTO il provvedimento del 2 aprile 2014 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

VISTA la delibera n. 157/14/CONS del 9 aprile 2014, recante *“Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*, pubblicata sul proprio sito web;

VISTA la delibera n. 196/14/CONS del 7 maggio 2014, recante *“Esposti presentati nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana spa da Italia dei Valori, Federazione dei Verdi Europei – Green Italia, Nuovo Centrodestra, Movimento 5 Stelle, L'altra Europa con Tsipras e Scelta Civica per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTO l'esposto presentato in data 9 maggio 2014 (prot. 23309) dal signor Ivan Rota, in qualità di rappresentante legale del partito “Italia dei Valori” (di seguito IDV), con il quale è stata segnalata la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte di RAI-Radiotelevisione S.p.A. (di seguito RAI) con specifico riferimento al programma televisivo “Ballarò”, diffuso da Rai Tre. In particolare, l'esponente fa riferimento alle puntate andate in onda nel periodo 17 marzo-6 maggio 2014 per lamentare l'assenza di IDV;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai in data 10 maggio 2014 (prot. n. 23340) nella quale si rileva quanto segue:

- con la delibera n. 196/14/CONS l'Autorità ha dato atto della presenza del soggetto politico esponente nei programmi di informazione della Rai, non rilevando alcuno specifico squilibrio informativo, ma limitandosi ad un generico richiamo all'osservanza dei principi di parità di trattamento tra le forze politiche;
- nel periodo successivo a quello cui il richiamato provvedimento si riferisce, è stata trasmessa una sola puntata del programma "Ballarò", nel corso della quale non potevano certo essere rappresentate tutte le forze politiche;
- infine, l'esposto si riferisce ai programmi di approfondimento informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata, rispetto ai quali non vale il criterio di ripartizione aritmetica dei tempi assegnati, ma l'esigenza di garantire la completezza dell'informazione in correlazione con l'attualità e la cronaca politica.
- in ragione di quanto esposto, si richiede quindi l'archiviazione degli atti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come "[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata* [omissis]" e che "[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli* [omissis] *della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda* [omissis] *il sistema democratico*". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano "*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*". La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la

comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 del decreto di indizione dei comizi elettorali ha avuto inizio la campagna elettorale per le elezioni europee;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell’Autorità n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 2 aprile 2014, entrambi entrati in vigore il 4 aprile seguente;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 138/14/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

CONSIDERATO in particolare che a norma dell'art. 8, comma 5, della citata delibera n. 138/14/CONS l'Autorità verifica il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicità di ciascun programma;

CONSIDERATO infine che nel corso della attuale campagna elettorale l'Autorità, secondo la scansione temporale definita nel citato art. 8 della delibera n. 138/14/CONS, ha proceduto ogni due settimane alla verifica del rispetto del pluralismo nei telegiornali e nei programmi di approfondimento diffusi da ciascuna testata monitorata e che solo nelle ultime tre settimane precedenti il voto tale verifica è settimanale;

CONSIDERATO che il partito esponente, che presenta una propria lista alle elezioni europee, è presente con una propria rappresentanza al Parlamento europeo (pari, allo stato, a tre europarlamentari);

CONSIDERATO che le doglianze del partito esponente si riferiscono esclusivamente al programma di approfondimento informativo "Ballarò", andato in onda nel periodo 18 marzo - 6 maggio 2014, programma ricondotto sotto la responsabilità della testata TG3;

CONSIDERATO che la verifica dell'Autorità sul rispetto del pluralismo nei programmi di approfondimento informativo non si esaurisce nell'esame di un singolo programma, ma tiene conto delle presenze e dei tempi fruiti da ogni forza politica sul complesso dei programmi trasmessi nel periodo considerato da ciascuna testata la quale, secondo la propria ed autonoma linea editoriale e nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, è tenuta ad assicurare il rispetto della parità di trattamento tra forze politiche omologhe anche in relazione ai format dei diversi programmi ricondotti sotto la sua responsabilità;

CONSIDERATO che il periodo oggetto di doglianza ha già costituito oggetto di esame da parte dell'Autorità secondo la periodicità indicata nell'art. 8 della delibera n. 138/14/CONS, come sopra descritta, e che, pertanto, l'esposto *de quo* resta assorbito nelle decisioni già assunte;

RILEVATO in particolare che nel periodo 19 marzo - 9 maggio 2014 il soggetto politico esponente è stato ospite di diversi programmi di approfondimento diffusi dalla testata Tg3 (Agorà, Presa diretta, Rainews di mattina, Tg3 Linea Notte, TGR- Regione Europa) fruendo di un tempo di parola pari, in valore assoluto, a 36 minuti e 21 secondi;

RILEVATO inoltre che il soggetto politico IDV è stato ospite, nel medesimo periodo, di numerosi programmi di approfondimento informativo diffusi dalle altre testate Rai e segnatamente:

- sulla testata TG1 ha fruito di un tempo di parola pari, in valore assoluto, a 1 ora e 54 secondi (presenze in Porta a porta; Domenica in- L'arena; Rai Parlamento- Punto Europa; Rai Parlamento- Sette giorni; Uno Mattina);
- sulla testata TG2 ha fruito di un tempo di parola pari, in valore assoluto, a 6 minuti e 22 secondi (Rai Parlamento – Punto Europa);
- sulla testata Rainews ha fruito di un tempo di parola pari, in valore assoluto, a circa 48 minuti (presenze in Rainews di mattina; Edicola della sera; Il transatlantico; Rainews – Rassegna stampa; Tutto in un'ora).

RILEVATO inoltre che con la delibera n. 196/14/CONS del 7 maggio 2014 l'Autorità, esaminati gli esposti presentati da diversi soggetti politici, tra cui anche IDV, alla luce dei dati riferiti al periodo 19 aprile – 2 maggio, ha rilevato la presenza di elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche e, stante l'imminente conclusione della campagna elettorale e dunque l'esigenza di procedere ad una immediata correzione, ha richiamato la società Rai-Radiotelevisione italiana ad assicurare nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo diffusi il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nel citato art. 8 della delibera n. 138/14/CONS;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni esposte, che non ricorrono elementi che consentono di ritenere integrata la lamentata sotto-rappresentazione del soggetto politico IDV in violazione dei criteri enunciati nel provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 1 aprile 2014 e nella delibera dell'Autorità n. 138/14/CONS e che, in ogni caso, l'Autorità si riserva, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa conferite dalla legge, di continuare a monitorare il rispetto da parte della concessionaria pubblica del principio della parità di trattamento tra soggetti politici anche in vista della verifica di cui all'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 138/14/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di archiviare l'esposto presentato dal partito Italia dei Valori, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al partito esponente e alla Società Rai – Radio Televisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani